



Riccione, 14-17 Settembre 2005  
Palazzo del Turismo – XXIV edizione  
[www.convegnoriccione.it](http://www.convegnoriccione.it)

## **GLI ATTI IR RIPETIBILI NELL'ATTIVITA' DI P.G. - IMPORTANZA E REGOLE**

Antonella Manzione  
Comandante del Corpo di P.M. di Livorno

## INDICE

Premessa.....	p.	3
Nozione di “atti non ripetibili”.....	p.	3
Le ispezioni “di iniziativa”.....	p.	4
Alcuni casi di particolare interesse per la polizia municipale:		
a) l’accertamento di discarica abusiva.....	p.	8
b) la guida in stato di ebbrezza.....	p.	9
Le recenti modifiche in materia di accertamenti urgenti.....	p.	14
Possibili conseguenze delle qualifiche di polizia giudiziaria della Polizia Municipale sulla effettuazione degli atti irripetibili.....	p.	15
Gli atti autorizzati dal Pubblico Ministero.....	p.	17
La nomina del difensore d’ufficio e l’informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa.....	p.	21
Qualche considerazione in materia di “Pacchetto – sicurezza”.....	p.	24
Conclusioni.....	p.	27

## Premessa

L'attività di indagine della polizia giudiziaria si concretizza in una serie di atti o frammenti di attività, ciascuno con una propria finalità e un proprio contenuto i quali, collegandosi fra loro come presupposto o come conseguenza, ne determinano lo sviluppo.<sup>1</sup> Normalmente, gli atti che vengono compiuti nella fase delle indagini preliminari restano in ambito "preprocessuale", in quanto, come è noto, una caratteristica del processo vero e proprio è la sua oralità e la necessità che le prove si formino a dibattimento. Quelle raccolte durante le indagini devono servire, invece, per guidare l'azione del PM ed orientarne le scelte in termini di proposizione o meno dell'azione penale. La materia degli "atti irripetibili" costituisce una specie di "strappo" al sistema per la caratteristica intrinseca dell'atto stesso, ovvero, come dice la stessa definizione, la loro irripetibilità. Vedremo tuttavia che la disciplina codicistica non aiuta a tracciare in maniera netta l'esatto ambito di estensione di tale tipo di atti, che, proprio per il loro esaurirsi con la relativa effettuazione, dovrebbero essere assistiti da garanzie difensive estremamente stringenti. Non sempre agevole, infatti, è il compito dell'interprete di distinguere, ad esempio, un accertamento urgente di competenza della polizia giudiziaria da un vero e proprio accertamento

irripetibile, a maggior ragione laddove per la sua effettuazione si renda necessaria la presenza di un ausiliare munito delle necessarie competenze tecniche. L'elemento di discriminazione dovrebbe essere, a ben guardare, la situazione di urgenza legittimante l'intervento. Tuttavia, proprio i casi di maggior interesse per la Polizia Municipale, quali l'accertamento dello stato di ebbrezza alla guida, mostrano più degli altri le aporie del sistema. Ed è solo la casistica giurisprudenziale a fornire i possibili suggerimenti operativi, talvolta neppure univoci, per orientare in qualche modo l'attività del singolo operatore.<sup>2</sup>

## Nozione di "atti non ripetibili".

Il termine "atti non ripetibili" si trova espressamente citato nell'art. 431, comma 2, lett. b) e c) c.p.p., laddove viene descritto il contenuto del cosiddetto "fascicolo per il dibattimento". Trattasi, come è noto, del fascicolo che raccoglie i documenti che ha a disposizione il giudice al momento del processo ed il suo contenuto è ovviamente di grande importanza in quanto può supportarne la decisione. Nello specifico, la norma sopra citata prevede, dunque, che nel fascicolo in questione convergano "i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria" e quelli "degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore". Ecco perché diventa di importanza notevole nell'economia processuale individuare quali atti di competenza della polizia giudiziaria, per quanto qui di interesse, siano riconducibili al *genus* di quelli in questione.

<sup>1</sup> In tal senso cfr. R. Cantagalli, T. Baglione, M. Ancillotti, Manuale pratico della Polizia Giudiziaria, XVII, Laurus Robuffo ed, Roma, 2004

<sup>2</sup> Talvolta si ha la sensazione che la figura dell'"ausiliare di P.G." nasca dalla necessità di attribuire dignità giuridica a strutture interne ad altre forze di polizia preposte a verifiche di iniziativa che in maniera assai più garantista potrebbero essere effettuate, ad esempio, con lo strumento predisposto all'uopo dal legislatore, ovvero l'"incidente probatorio".

Gli atti non ripetibili, più semplicemente denominati atti irripetibili rappresentano una deroga al principio dell'oralità cui è ispirato il nostro processo penale. Il concetto di irripetibilità, infatti, deve ritenersi coincidente con quello di impossibilità materiale e ontologica di rinnovare nel giudizio il medesimo atto compiuto nella fase delle indagini preliminari in quanto nel momento stesso della sua esecuzione se ne esaurisce e "consuma" ogni possibilità di ripetizione. L'inserimento del documento nel quale viene consacrato un atto irripetibile, che dovrebbe necessariamente essere un verbale (art. 357 c.p.p.) nel fascicolo del dibattimento, fa sì che gli atti in questione vengano definiti "utilizzabili" nel processo.<sup>3</sup> Allo scopo, ne è anche consentita la lettura, integrale o parziale nel corso dell'udienza (art. 511, comma 1, c.p.p.).

Il Codice di procedura penale non elenca gli atti irripetibili né ne fornisce una definizione di carattere generale.

Vengono sicuramente inclusi tra gli atti irripetibili di iniziativa della Polizia Giudiziaria le perquisizioni (art. 352 c.p.p.), i sequestri (art. 354, comma 2 c.p.p.),

gli atti di acquisizione e apertura immediata di plichi (art. 353 c.p.p.), gli accertamenti ed i rilievi urgenti sui luoghi e sulle cose (art. 354, comma 2, c.p.p.), gli atti descrittivi di fatti e situazioni compiuti in via d'urgenza, prima dell'assunzione della direzione delle indagini da parte del P.M. (art. 357, comma 2, lett. f) c.p.p.).

Tra gli atti delegati ci rientrano le ispezioni personali e reali (artt. 245 e 246 c.p.p.),

le perquisizioni (artt. 365 e 253 ss. c.p.p.) e le intercettazioni telefoniche (artt. 266 ss. c.p.p.).

Tra gli atti "autorizzati", introdotti dal D.lgs. 274/2000 sulla competenza penale del Giudice di Pace, si ricordano gli accertamenti tecnici irripetibili, ai quali dedicheremo qualche considerazione specifica per la relativa peculiarità.

Ciascun atto della tipologia sopra elencata ci è ben noto per la frequenza con la quale lo eseguiamo nel nostro quotidiano di operatori di polizia giudiziaria. Cercheremo pertanto semplicemente di cogliere alcuni aspetti di interesse specifico in relazione alla casistica di maggior incidenza per la Polizia Municipale, tralasciando quelli ritenuti più routinari.

### **Le ispezioni "di iniziativa".**

Con il termine "ispezione" si intende quel particolare mezzo di ricerca della prova che il codice disciplina solo tra gli atti di competenza del Pubblico Ministero. A stretto rigore, dunque, la nozione di "ispezione di iniziativa" non esiste e rappresenta una contraddizione in termini. Viceversa, a ben guardare, le indagini tecniche iniziano sempre con un sopralluogo, ovvero con quell'insieme di attività tendenti ad osservare, individuare e raccogliere o fissare tutti gli elementi utili a circoscrivere il *locus*

---

<sup>3</sup> In realtà, come avremo modo di chiarire nel prosieguo del testo, la mancata denominazione come "verbale" non ne muta la natura. Il problema si è posto in particolare in relazione alle annotazioni di servizio variamente denominate, che talvolta la giurisprudenza ha comunque parificato ad un verbale di accertamenti urgenti per il contenuto di "fotografia" della situazione riscontrata, tal altra no, per le diverse notazioni ivi inserite.

*commissi delicti* e ad individuare il colpevole.<sup>4</sup> Il sopralluogo altro non è che un'ispezione del luogo intesa in senso atecnico, cioè il suo esame approfondito per ricavarne elementi di prova da utilizzare per le fasi successive del procedimento.

Il codice di procedura penale, dunque, menziona espressamente "l'ispezione" distinguendola in base al suo oggetto in locale o personale negli artt. 244 e seguenti e ne individua i limiti di legittimità. Negli articoli da 347 a 357, invece, dove si trattano i singoli atti di iniziativa della polizia giudiziaria, il termine "ispezione", come abbiamo già detto, non figura. Lo ritroviamo nell'art. 13 della l. 689/81, il cosiddetto "codice di rito" per gli illeciti amministrativi, dove tra gli atti di accertamento che possono essere effettuati dagli organi addetti al controllo delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria figura, appunto, anche l'ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora.

Da tale contesto scaturisce la cornice entro la quale deve porsi la problematica ora in esame: in realtà, non si tratta di negare la possibilità ispettiva in senso lato alla polizia giudiziaria, tanto più che la stessa è tenuta ad intervenire e visionare i luoghi in caso di reato, ma di tutelare la proprietà privata laddove si configuri come luogo di privata dimora. Può sembrare un sottile sofisma, ma è distinzione determinante per risolvere anche talune questioni operative spicciole: il limite negativo alla possibilità di intervento della polizia è costituito dal reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.). Il codice di procedura penale disciplina un'attività ispettiva in senso atecnico in certo qual modo ancor più stringente di quella corrispondente alla relativa dicitura, in quanto finalizzata alla ricerca di una fonte di prova, *id est* la perquisizione: Non a caso, tale atto di P.G. trova principalmente nella flagranza di reato il suo presupposto legittimante (art. 353 c.p.p.). Ma laddove al di fuori di tale fatto-reato, in assenza di una qualche finalità di ricerca della prova quale quella sottesa alla perquisizione vera e propria il potere di sopralluogo incontra il limite più volte enucleato della tutela della proprietà privata.

Quanto sopra, ovviamente, ove non si riesca ad individuare una norma che abbia valenza per così dire scriminante, ovvero che di fatto legittimi la violazione di domicilio da parte dell'organo di polizia prevedendo espressamente un suo potere di accesso. Al riguardo, gli esempi possono essere molteplici e tutti riferiti ad ambiti di operatività caratteristici della polizia municipale: si pensi a quanto disposto dall'art. 16 del T.U.L.P.S. in materia di accesso ai locali ove venga esercitata un'attività soggetta ad autorizzazione di polizia;<sup>5</sup> dagli artt. 2 e 3 del d.P.R. 4 aprile 2001 n. 235, limitatamente per altro alla polizia municipale, per i controlli e le ispezioni nei circoli privati che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande; dall'art. 192, comma 3, lett. a) del codice della strada in relazione ai veicoli con la finalità di verifica dell'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento degli stessi<sup>6</sup>; dall'art. 20 del d.lgs. 22/97, cosiddetto "decreto Ronchi", relativamente agli stabilimenti che producono rifiuti per controlli in materia ambientale<sup>7</sup>; ecc.

<sup>4</sup> La legislazione di altri Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, prevede addirittura una particolare figura, definita "responsabile per la preservazione della scena del crimine", che ha il compito, tra gli altri, di assicurare l'accesso sul luogo del delitto al solo personale autorizzato.

<sup>5</sup> La questione della accessibilità nei pubblici esercizi sta acquisendo sempre maggiore importanza a seguito della modifica del titolo V della Costituzione e dei dubbi che ne sono conseguiti, in particolare dopo l'emanazione di alcune leggi regionali, circa l'attuale riconducibilità delle relative autorizzazioni nel novero di quelle di polizia, con conseguente applicabilità dei principi generali sanciti al riguardo dal T.U.L.P.S., ivi compresa la norma scriminante di cui all'art. 16 citata nel testo.

<sup>6</sup> Per la verità, la più recente giurisprudenza in particolare in materia di intercettazioni di conversazioni su autoveicolo ha finito per escludere, a differenza di quanto avveniva in passato, la natura di luogo di privata dimora degli autoveicoli, sulla

Un esempio per meglio chiarire quanto enunciato: si pensi al caso, particolarmente diffuso, di occupazione di immobile o di terreno privato da parte di terzi, appartenenti ad etnie rumene, senza tetto o altro. Il reato astrattamente ipotizzabile è quello di “invasione di terreni o edifici” di cui all’art. 633 c.p. La relativa procedibilità è, almeno di regola, a querela di parte che diventa d’ufficio nel caso in cui il fatto venga commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata o, evenienza assai più probabile, da più di 10 persone, anche senza armi. Spesso ci si chiede in che misura è legittimo un sopralluogo in tali aree, costituite magari da edifici abbandonati da tempo e come tali fatiscenti proprio in quanto di proprietà privata e si pretende una querela, talvolta “stimolata” al fine di legittimare il proprio intervento, fino all’estremo dell’azione di sgombero dell’area.

In realtà, i presupposti operativi dovrebbero essere sempre gli stessi: o si accede perché c’è la flagranza del reato, ed in tal caso, se si vuole procedere ad uno sgombero a prescindere da un eventuale provvedimento legittimante, quale tipicamente l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente, ci si avvale della misura cautelare reale del sequestro preventivo, o ci si rivolge all’autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento legittimante. A ben guardare, il concetto di privata dimora di cui parla l’art. 13 della L. 689/81 e l’art. 614 c.p. nel descrivere la fattispecie di violazione di domicilio non dovrebbe estendersi a quella dell’immobile fatiscente, abbandonato da tempo, accessibile a chiunque tanto da essere divenuto ricettacolo di comunità di vario genere. Non dovrebbero sussistere cioè le esigenze poste dalla nostra Costituzione e tradotte nelle norme sopra citate quale limite negativo all’intervento della polizia giudiziaria. Il coinvolgimento della magistratura, se non altro in termini di informazione preventiva, diviene al riguardo più cautelante che giuridicamente fondato non dovendosi confondere genericamente la proprietà privata, della quale peraltro il titolare si disinteressa totalmente, con la privata dimora.<sup>8</sup>

Il concetto in questione è ovviamente più ampio di quello di abitazione e si identifica in qualsiasi luogo dove taluno si sofferma per compiere, anche in modo contingente o transitorio lecitamente atti della propria vita privata, quali manifestazioni dell’attività individuale per i motivi più diversi, dallo studio, alla cultura, allo svago, al lavoro professionale o artigianale, al commercio, all’industria, all’attività politica, ecc.<sup>9</sup> Tendenzialmente, il luogo di privata dimora è costituito da cose immobili, a cominciare dall’alloggio, a qualsiasi titolo detenuto, nel quale si conduce la propria privata esistenza, per ricomprendere la stanza di albergo, lo studio professionale, la bottega, il negozio, l’impianto

---

considerazione che il mezzo di trasporto non ne ha le caratteristiche tipiche. Cfr per tutte da ultimo Cass., 12 marzo 2001, n. 10095.

<sup>7</sup> In realtà, l’art. 20 del decreto “Ronchi” prevede la possibilità di effettuazione di ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all’interno di stabilimenti, impianti o imprese agli “addetti al controllo”, ma nell’ambito di una norma rubricata “Competenze delle Province”, che ha dato adito proprio per questo a non poche problematiche interpretative al riguardo. Va ricordato infatti che il comma 5 della medesima norma si conclude con un richiamo esplicito ai poteri ispettivi del personale del N.O.E. dell’Arma dei Carabinieri, che poco si concilia con il riconoscimento di una valenza generale alla dicitura “addetti al controllo”, comprensiva di tutti gli organi di polizia amministrativa di cui all’art. 13 L. 689/81 e di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 c.p.p.. Per un approfondimento della tematica in questione ci sia consentito rinviare a A. Manzione, F. Ferroni, Manuale tecnico-operativo sulla nuova disciplina dei rifiuti, Sal Ed., Viareggio, 1998, in particolare p. 111 ss.

<sup>8</sup> Non si condivide pertanto la scelta, sempre seguita in via di fatto in particolare da altri organi di polizia, di subordinare lo sgombero dell’immobile o dell’area, come accennato nel testo, all’avvenuta proposizione di querela da parte del proprietario. Suddetta condizione di procedibilità legittimerà semmai determinate attività di polizia giudiziaria in base alle regole generali.

<sup>9</sup> Cfr per tutte Cass., sez. VI, 5 ottobre 2000.

industriale.<sup>10</sup> Solo in casi particolari è costituito da un bene mobile, quale la tenda precariamente ancorata al suolo per motivi di turismo, commerciali, politici, ecc., o il mezzo di trasporto laddove ne sussista l'attualità dell'uso per finalità abitative. Così è la roulotte o il camper adibito permanentemente dal nomade ad abitazione o precariamente dallo sfollato o semplicemente dal turista, la barca per il navigatore anche occasionale, la cabina del camion per l'autista che si ferma a riposare e al limite anche l'autovettura, se utilizzata ad esempio dallo sfrattato o dal barbone per trascorrervi la notte.<sup>11</sup>

Il codice di rito legittima gli "accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone" (art. 354 c.p.p.), cioè un sopralluogo-ispezione che ha quale condizione legittimante il rischio di modifica dello stato dei luoghi, vale a dire, appunto, l'urgenza, vale a dire l'irripetibilità dell'atto. Quando l'accertamento, urgente o meno, richiede specifiche competenze tecniche, la polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera (cosiddetti "ausiliari di P.G. – art. 348, comma 4 c.p.p).

Comprendere l'esatta accezione dell'accertamento urgente è particolarmente importante in quanto se ne stralcia il contenuto dal generico verbale di sopralluogo ispettivo e lo si consacra in un atto che, come abbiamo già detto, confluisce nel fascicolo del dibattimento ed è quindi pienamente utilizzabile dal giudice.

Si pensi a quanto avviene in materia di infortunistica stradale: tradizionalmente l'operatore di polizia municipale, avvalendosi di modulistica più o meno stereotipata, redige quello che viene comunque denominato "rapporto" del sinistro, mutuando al riguardo la terminologia utilizzata dal codice della strada e, prima ancora, dalla prassi amministrativa, corredato dallo schizzo planimetrico riprodotto lo stato di quiete dei/del veicolo dopo l'eventuale collisione.<sup>12</sup> Proprio l'ambiguità ed unicità di tale termine ("rapporto", n.d.r.) vuoi che il sinistro comporti una serie di rilievi di polizia amministrativa perché non ne sono conseguiti eventi lesivi per le persone coinvolte, vuoi che, viceversa, si concretizzi in una vera e propria indagine di polizia giudiziaria fa sì che non se ne individui l'esatta natura giuridica di verbale di accertamenti urgenti, eventualmente corredato da idonea documentazione fotografica, e che vi si includano valutazioni anche soggettive sulla possibile dinamica del sinistro che finiscono per snaturarne il significato.

Analogo discorso può farsi in relazione ad un mero verbale di sopralluogo per qualsiasi tipo di intervento, talvolta genericamente denominato "relazione di servizio" finalizzata a descrivere, ma non solo, l'attività ispettiva dell'agente operante in relazione ad un certo fatto di reato. Non è il *nomen juris* che trasforma un atto nell'altro, ma il suo contenuto. E non a caso, i giudici di legittimità hanno spesso accettato l'inserimento nel fascicolo del dibattimento di atti denominati come sopra, purché impostati in termini oggettivi e rispondenti nella sostanza alla finalità di cui all'art. 354 ora in esame.

---

<sup>10</sup> L'esercizio commerciale tradizionalmente viene qualificato come luogo di privata dimora dalla giurisprudenza penale. Teoricamente, quindi, non esistendo, almeno a livello di legislazione nazionale una norma scriminante quale fonte di legittimazione del potere ispettivo, lo stesso non potrebbe estrinsecarsi contro la volontà del gestore!

<sup>11</sup> L'elenco esemplificativo riportato nel testo è tratto da Cass., sez. VI, 12 marzo 2001, cit. supra. La sentenza precisa anche come a riprova del fatto che il veicolo in movimento o in sosta non sia assimilabile ad un luogo di privata dimora la giurisprudenza non abbia mai riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 625, c.1, n. 1) c.p. in relazione al furto su cose detenute all'interno di un'autovettura, sempre che essa non sia eccezionalmente utilizzata come precaria abitazione.

<sup>12</sup> Il codice della strada parla di "copia del rapporto" nell'art. 223, c.1, laddove ne impone la trasmissione al prefetto ai fini della irrogazione delle eventuali sanzioni accessorie in conseguenza di ipotesi di reato.

Il verbale di accertamenti urgenti, dunque, deve essere una descrizione obiettiva di quanto si è empiricamente constatato. Ove sia così, anche se denominato diversamente può essere qualificato atto irripetibile, in quanto immediata documentazione di quanto percepito in uno scritto che ne garantisca la genuinità e lo preservi da errori di ricordo.<sup>13</sup> Viceversa, se la relazione di servizio o il documento comunque denominato riferisca le circostanze di acquisizione della notizia di reato non può certo qualificarsi atto irripetibile.<sup>14</sup> La distinzione, come si vede, agevole a livello di dogmatica dottrina, non sempre lo è da un punto di vista pratico, tant'è che l'esame concreto del contenuto di un atto ne ha comportato l'inquadramento giurisprudenziale ora in un senso ora in un altro. Nostro compito di operatori di polizia giudiziaria è quello di redigere un atto che, se del caso a prescindere dalla sua documentazione, che ne costituisce un momento logicamente e cronologicamente distinto, rappresenti la descrizione della diretta cognizione di fatti, situazioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili, per loro natura, di subire modificazioni o, addirittura, di scomparire in tempi più o meno brevi così da poter essere in seguito soltanto riferiti e descritti. La mancata utilizzazione della forma del "verbale", espressamente richiesta dall'art. 357, comma 2, lett. e), non ne comporta né la nullità né la inutilizzabilità. L'importante è che non facciano difetto i requisiti sostanziali, da individuarsi, questi sì, anche alla luce di quanto dispone l'art. 142 c.p.p. in tema di cause di nullità dei verbali in senso stretto, tra i quali la stretta contiguità spazio-temporale compatibile con le esigenze della pratica, fra la constatazione dei fatti e la formazione di detta documentazione, nonché la provenienza certa di quest'ultima, attestata da apposita sottoscrizione del pubblico ufficiale abilitato che ne figura autore.

### **Alcuni casi di particolare interesse per la polizia municipale: a) l'accertamento di discarica abusiva.**

La giurisprudenza sviluppatasi in materia di accertamenti urgenti della polizia giudiziaria si è spesso interessata di tematiche particolarmente frequenti nell'operatività della polizia municipale.

Non è certo questa la sede per aprire digressioni di ampio respiro in materia di polizia ambientale, ma proprio dall'applicazione del decreto "Ronchi" scaturisce un esempio del quale merita far cenno in questa sede.

L'art. 51, comma 3 del decreto sanziona, come è noto, quale ipotesi di reato contravvenzionale la realizzazione o la gestione di discarica abusiva. Il problema dell'operatore è da sempre quello della individuazione dell'esatto limite di sussistenza di suddetta discarica abusiva per distinguerla dall'analogo fenomeno di ammasso di rifiuti qualificabile come pluralità di fattispecie di abbandono che, se commesse da privati cittadini, costituiscono illecito amministrativo (art.50 d.lgs 22/97).

Il problema nasce, come noto, dalla apparente mancanza di una definizione normativa del fenomeno "discarica" nella sua accezione per così dire patologica. Il legislatore, cioè, se ne occupa nell'ottica della descrizione di una possibile modalità di smaltimento o di recupero del rifiuto, ovvero nella sua

<sup>13</sup> In tal senso cfr per tutte Cass., sez VI, 18 dicembre 2002, n. 42802.

<sup>14</sup> In tal senso cfr Cass., sez I, 8 giugno 1999, n. 7253. Nel caso di specie si trattava della relazione di servizio inerente l'accertamento del reato di inottemperanza a foglio di via obbligatorio che, come può intuirsi, necessariamente si concretizzava nella descrizione delle circostanze di luogo e di tempo dell'accertamento.

accezione “fisiologica”, se ci è consentita l’espressione, non nella sua degenerazione illecita rappresentata dalla fattispecie di reato ora in esame. In poche parole, quella che è stata sentita come una lacuna normativa è in realtà la logica conseguenza della descrizione in positivo di un fenomeno: “l’impresa” discarica, intesa come allestimento apposito di un sito per smaltire o recuperare i rifiuti. E’ stata la giurisprudenza penale a dover affrontare il problema della classificazione della “patologia” costituita dall’accumulo indiscriminato di rifiuti e lo ha fatto in certo qual modo avendo a mente la presunta

“non definizione” imputata al legislatore: se discarica è il complesso di uomini e attrezzature che gestiscono i rifiuti, di discarica abusiva può parlarsi solo quando, ancorché abusivamente, appunto, sia stato realizzato un sito che diventa ontologicamente idoneo ad accogliere i rifiuti stessi. E’ cioè determinante l’avvenuta modifica dello stato dei luoghi, vuoi preventivamente realizzata allo scopo di accogliere i rifiuti o comunque agevolarne l’abbandono ( spianamento del terreno, realizzazione di rampa di accesso, ecc. ), vuoi conseguente al quantitativo di rifiuti insistenti in loco che di fatto hanno trasformato la situazione preesistente.<sup>15</sup>

La necessità di consacrare in un atto che fotografi la situazione riscontrata nella sua obiettività fa ben comprendere l’importanza in questi casi di un verbale di accertamenti urgenti dettagliato e chiaro, tale da supportare addirittura la scelta in termini di qualificazione giuridica della fattispecie. Non a caso, la presenza di rifiuti ha fatto optare per la opportunità di tale tipo di atto anche in ragione della possibile putrefazione degli stessi, con conseguenti esalazioni maleodoranti e intuibili rischi per la salute e per l’ambiente.<sup>16</sup>

## **b) la guida in stato di ebbrezza.**

E’ ormai assodato che la guida in stato di ebbrezza, uno dei pochi reati rimasti nel codice della strada, possa essere accertata fondamentalmente con due distinte modalità, volendo prescindere per il momento dalla certificazione medica della quale dovremo parlare a parte: le cosiddette “figure sintomatiche”<sup>17</sup> e l’accertamento tramite etilometro. La possibilità di utilizzo alternativo dell’uno anziché dell’altro è stata a lungo oggetto di dibattito dottrinario e giurisprudenziale con pronunce oscillanti in un senso o nell’altro. Oggi la questione è da ritenersi superata, in particolare dopo l’intervento in merito delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con pronuncia n. 1299 del 5 febbraio 1996 hanno consacrato in maniera pressoché definitiva il principio in forza del quale lo stato di ebbrezza può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo e non solo attraverso l’analisi dell’aria alveolare espirata nell’etilometro previsto dall’art. 379 del regolamento di esecuzione del Codice. Ulteriore risvolto meno noto della sentenza, ma che si ritiene interessante riportare qui, è quello in

<sup>15</sup> Cfr. al riguardo da ultimo per tutte Cass. sez III, 11 ottobre 2000 n. 3377.

<sup>16</sup> Per una fattispecie specifica di accertamento urgente per verificare consistenza, stato e modalità di gestione di “alghe e materiale piaggiato” cfr. Cass., sez III, 11 gennaio 2005, n. 5468.

<sup>17</sup> Costituiscono tipicamente figure sintomatiche dello stato di ebbrezza l’ammissione del conducente, l’alterazione nella deambulazione, l’eloquio sconnesso, l’alito fortemente alcolico, l’andatura barcollante, i movimenti grossolani, il linguaggio pastoso, la sudorazione eccessiva, la respirazione affannosa, la disarmonia nei movimenti, ecc., tutti da descrivere rigorosamente nella comunicazione di notizia di reato o, meglio ancora, come vedremo nel testo, nell’apposito verbale di accertamenti urgenti, nonché da “trasferire” in dibattimento in una buona deposizione testimoniale che non suoni mera reiterazione di clausole di stile.

forza del quale rientra nel principio del libero convincimento del giudice anche il disattendere le risultanze di un accertamento in base a strumentazione tecnica, in quanto lo stesso non può essere astretto da prove legali valide quali *presumptio juris et de jure*, rimanendo libero di desumere la insussistenza del reato da altri fattori, a prescindere dall'esito negativo delle rilevazioni etilometriche effettuate a norma di legge.

Le modalità di verbalizzazione degli atti di polizia giudiziaria - perché di tali tipologie di atti si tratta - conseguenti alla verifica del reato in questione non possono che essere quelle generali fissate dal c.p.p. e dunque, per quanto qui di interesse, gli atti di accertamento urgenti. Non a caso va ricordato il rinvio, peraltro pleonastico, contenuto allo scopo nell'art. 220 del codice della strada, che testualmente prevede che "per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 347 c.p.p."

Il primo problema, tuttavia, che l'agente operante in qualche modo si pone, fuorviato presumibilmente dalle diffuse prassi operative al riguardo, è quello della validità di atti redatti sul posto a prescindere dallo stato psico-fisico dell'indagato che da un punto di vista per così dire strettamente "naturalistico" potrebbe non essere in grado di percepirne l'esatto contenuto.<sup>18</sup> A rigore di codice, la polizia giudiziaria non dovrebbe porsi tale problema, in quanto non rientra nelle valutazioni giuridiche dell'agente accertatore lo stato di capacità naturale dell'indagato, a maggior ragione in un reato il cui elemento costitutivo è proprio l'inverso, ovvero, almeno in taluna delle situazioni concretamente rilevate, uno stato di palese incapacità!

Per quanto però qui di interesse, la descrizione delle figure sintomatiche in un verbale di accertamenti urgenti può servire ad evitare la ripetizione quasi di stile in udienza delle stesse quando in verità, a distanza di tempo, non si ricordano le circostanze esatte della rilevazione, ma si è "scolasticamente" preparati su ciò che viene per tradizione reputato probante del reato *de quo*. Tra l'altro, tale descrizione analitica ed obiettiva (in precedenza l'abbiamo definita "fotografica") può supportare anche in questo caso scelte di inquadramento giuridico della fattispecie.

E' nota, infatti, la distinzione tra "stato di ebbrezza" e vera e propria "ubriachezza", che ne rappresenta lo stadio più avanzato e potrebbe effettivamente determinare uno stato tale nel conducente da non renderlo in grado di percepire il senso delle proprie azioni. La giurisprudenza ormai pressoché unanime ha più volte ribadito la possibilità di concorso tra la fattispecie di cui all'art. 186 del Codice della Strada e quella, ora depenalizzata, di cui all'art. 688 c.p., concernente, appunto, l'ubriachezza in luogo pubblico, stante che quest'ultima fattispecie è posta a tutela dell'ordine pubblico e per la prevenzione dell'alcolismo, mentre quella del codice della strada, come è intuibile, ha ad oggetto la sicurezza stradale. Inoltre, l'ebbrezza può non essere manifesta; l'ubriachezza, che la comprende ed assorbe in sé dal punto di vista clinico come suo stadio più avanzato, per essere perseguibile deve essere riscontrata in luogo pubblico, aperto al pubblico ed essere manifesta.

Piuttosto rare sono state le pronunce in forza delle quali l'interno del veicolo non è stato ritenuto assimilabile né a un luogo pubblico, né a un luogo aperto al pubblico<sup>19</sup>. Nella stragrande

<sup>18</sup> La questione si è posta in particolare per il verbale di identificazione e relativa elezione di domicilio. Chi scrive ha sempre ritenuto del tutto legittima la redazione sul posto degli atti in questione in quanto la situazione di incapacità naturale dell'indagato nel caso di specie è elemento costitutivo del reato e non può legittimare differimenti nella redazione dei relativi atti di P.G. Per un approfondimento, si veda anche A. Manzoni, Guida in stato di ebbrezza: modalità di accertamento, in *Il vigile urbano*, 6, 2005, p. 10 ss.

<sup>19</sup> Cass., Sez.V, 12 novembre 1994, n.11309.

maggioranza dei casi, viceversa, si è argomentato facendo leva sull'area pubblica percorsa dal veicolo, e non pensando allo stesso come luogo chiuso. Ciò ha comportato l'asserita sussistenza del concorso tra le due fattispecie, purchè, lo si ribadisce, lo stato psico-fisico del conducente si sia potuto qualificare in termini di ubriachezza vera e propria.<sup>20</sup>

Sul piano operativo tale ricostruzione determinerebbe – il condizionale è d'obbligo per la scarsa propensione nella pratica ad operare in tal senso - la necessità oggi, laddove ne sussistano le condizioni secondo quanto sopra prospettato, di verbalizzare anche l'illecito di cui all'art. 688 c.p.. In tal modo, si avrebbe una sorta di prova documentale aggiuntiva che fungerà da supporto alla memoria quando si tratterà di descrivere una situazione ritenuta e riscontrata in termini di tale gravità da aver indotto l'agente operante a contestare anche l'illecito amministrativo *de quo*.

Il verbale di accertamenti urgenti che dovrebbe essere redatto anche nel caso di specie non va confuso con il verbale di contestazione, sul tipo di quello previsto dal codice della strada, che per prassi operativa diffusa, ma non supportata giuridicamente, gli organi di polizia stradale utilizzano per le fattispecie in questione.

Tale opzione operativa si giustifica con la necessità di fornire all'indagato una sorta di "ricevuta" dell'avvenuto ritiro su strada della patente di guida con la finalità dell'attivazione della procedura di irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della stessa. In realtà, come è stato assai brillantemente evidenziato da autorevole dottrina, la compilazione del verbale conforme al modello VI.1 allegato all'art. 383 del regolamento di esecuzione al codice della strada è prevista solo nei casi di accertamento di illecito amministrativo e conseguente contestazione e verbalizzazione dello stesso secondo le previsioni dell'art. 200 del medesimo codice. E' stata una novità del codice del 1993, infatti, aver eliminato la previa contestazione immediata delle violazioni costituenti reato, in passato, come taluni ricorderanno, condizione di procedibilità delle stesse. Non si vede dunque perché tale previa contestazione, con tanto di consegna di copia dell'atto all'impropriamente definito trasgressore, debba essere reintrodotta in via di prassi. Per la verità, un'allusione testuale all'utilizzo di tale verbale, e conseguentemente uno spunto a supporto di tale prassi, è dato riscontrare nell'art. 223, comma 3 del codice, ove si prevede che "se il ritiro immediato (della patente, n.d.r.) non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto...". Paradossalmente, cioè, il verbale parrebbe dover essere redatto nei soli casi nei quali non c'è stata l'attivazione immediata della procedura finalizzata alla sospensione della patente, ovvero non c'è stato suddetto ritiro su strada con la conseguenza che la asserita finalità di ricevuta viene a mancare anche nei fatti! Al di là degli apprezzabili tentativi di attribuire comunque un senso all'utilizzo dell'espressione "verbale di contestazione" di cui all'art. 223, restano le considerazioni correlate ad una valutazione armonica del sistema, che tale redazione non prevede se non a rischio di generare ulteriori criticità nello stesso.<sup>21</sup> Si pensi, a puro titolo di esempio, all'inserimento nel verbale in questione delle diciture-tipo inerenti le facoltà difensive del contravventore e non ci stupisca poi l'aberrazione di qualche giudice di pace che, avocandosi giurisdizione penale in un procedimento amministrativo, si spinge fino all'annullamento di suddetto verbale di contestazione .....di un reato!

<sup>20</sup> Cfr. per tutte, Cass., sez.V, 10 novembre 1994, n.11309.

<sup>21</sup> Cfr. in proposito P. Napolitano, Illecito amministrativo e circolazione stradale, in *Crocevia*, n. 12 del 2004, p. 33 ss. ove si cita un provvedimento del Giudice di pace di Moena del 16 aprile 2004 con il quale si sarebbe appunto annullato un verbale di contestazione per l'accertata violazione dell'art. 186 c.d.s.

Per “salvare capra e cavoli”, come suol dirsi, si suggerisce quindi, presa piena cognizione del fatto che si versa in un ambito che non è quello del normale procedimento amministrativo sanzionatorio e che pertanto il quadro normativo di riferimento deve essere necessariamente quello del codice di procedura penale, una modifica del “verbale – ricevuta”, per ricondurlo nell’alveo di tale eventuale finalità, cassando se non altro in maniera inequivocabile le indicazioni relative alle possibilità di ricorsi nonché la terminologia impropria per l’accertamento di un illecito penale (ad esempio, la dicitura “trasgressore”, laddove tutt’al più deve parlarsi di “indagato”). Ferma restando, come già detto, la verbalizzazione delle circostanze obiettive sulle quali si fonda l’accertamento del reato.

A tale proposito, mentre la descrizione delle figure sintomatiche può “ritornare” a dibattito nella deposizione testimoniale della polizia giudiziaria, di particolare interesse, proprio per il dibattito sviluppatosi in tema di riconducibilità nel novero degli accertamenti tecnici, è la rilevazione dello stato di ebbrezza attraverso l’etilometro.

Tutti i cultori della materia hanno senz’altro seguito la diatriba giurisprudenziale in merito alla individuazione dell’ esatta natura di tale accertamento. Dopo varie oscillazioni, la Cassazione pare essersi ormai assestata sul suo inquadramento come

“accertamento irripetibile” come tale riconducibile a suo dire in caso di effettuazione di iniziativa da parte della polizia giudiziaria, agli atti di cui all’art. 354, ultimo comma c.p.p.<sup>22</sup> Proprio tale ricostruzione, prima ancora di porre i problemi operativi che andremo ad accennare nel prosieguo, avalla i dubbi ricostruttivi generali del sistema dai quali abbiamo preso le mosse nelle presenti note.

L’irripetibilità, infatti, quando sta alla base non di un “atto a sorpresa”, quale il sequestro o la perquisizione, ma di un accertamento urgente, a stretto rigore, proprio per tale sua caratteristica, dovrebbe essere assistito dalle particolari garanzie difensive previste per l’omonimo atto effettuato dal pubblico ministero. Si arriva altrimenti al paradosso che le medesime verifiche, fatte dalla magistratura inquirente sottostanno a certe norme di garanzia, appunto; fatte dalla P.G., sono assai più svincolate. Nel caso dell’accertamento etilometrico, infatti, la verifica, di carattere tecnico, è sì urgente, ma a maggior ragione irripetibile, in quanto dopo pochissimo tempo darebbe risultanze diverse. Tuttavia, la giurisprudenza, mettendo insieme urgenza e irripetibilità anche nelle verifiche tecniche riconduce l’accertamento in questione, come già detto, all’art. 354, comma 3 c.p.p. e già con tale inquadramento pone non poche questioni operative alla polizia giudiziaria operante.

Occorre infatti a questo punto precisare, quale regola valida per tutti gli atti irripetibili della polizia giudiziaria, come essi comportino la facoltà del difensore di assistere senza obbligo di preavviso. La loro effettuazione impone, in forza del disposto dell’art. 366 c.p.p., il successivo deposito del relativo verbale nella segreteria del pubblico ministero entro 3 giorni dal compimento per assicurare l’esercizio delle garanzie difensive previste da tale norma. L’esperienza operativa ci ha dimostrato come tale mancato deposito, se eccepito tempestivamente, abbia dato luogo a divergenti pronunce, in quanto non vi è unanimità di vedute sul regime al quale ricondurre il relativo inadempimento: mera irregolarità che non incide sulla validità ed utilizzabilità dell’atto effettuato ma sui soli termini entro i quali è consentito

---

<sup>22</sup> L’orientamento inverso, abbandonato da tempo, parlava genericamente di attività finalizzata all’accertamento dei reati ex artt. 347 e 348 c.p.p.

l'esercizio delle attività difensive, nullità riconducibile al regime di cui all'art. 178, lett. c) c.p.p., ovvero inutilizzabilità assoluta ai sensi dell'art. 191<sup>23</sup>.

Comunque sia, come si vede, problematiche processuali potrebbero sorgere a cagione di tale mancato deposito e quindi è necessario adoperarsi per prevenirle.

E' evidente che simili dissertazioni giuridiche esulano dall'ambito del *thema tractandum* delle presenti note. Ciò che è importante sottolineare tuttavia, onde evitare di incorrere nelle eccezioni procedurali sopramenzionate, è la necessità, o quantomeno l'opportunità, di inquadrare comunque l'accertamento con alcooltest tra gli atti di polizia giudiziaria di cui all'art. 354 c.p.p. già menzionato, "verbalizzando" la relativa attività quanto meno attraverso la condivisione del documento stampato dall'apparecchio con controfirma dell'interessato, ma assai più correttamente attraverso redazione di apposito atto del quale lo scontrino rappresenterà parte integrante da depositare nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno dalla sua effettuazione.

Il quadro degli accertamenti urgenti dello stato di ebbrezza si completa con il richiamo ai recenti protocolli operativi in materia, presentati ufficialmente in data 25 febbraio, tra Ministero della Salute, Ministero dell'Interno e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'esame del protocollo relativo agli accertamenti previsti dall'art.186 - ne esiste uno analogo, reso noto in pari data, in materia di accertamento del reato di cui all'art.187 del codice – impone alcune riflessioni ulteriori.

Lo strumento fondamentale per l'accertamento della presenza di alcool nel sangue rimane anche per tali ipotesi l'etilometro o una diversa strumentazione in grado di effettuare la misurazione della concentrazione dell'alcool nel sangue attraverso l'esperto<sup>24</sup>.

Solo in caso di indisponibilità di tali strumenti, ovvero in caso di condizioni della persona tali da non consentirne l'utilizzo o di altro motivo ostativo a ciò connesso, si può procedere attraverso il prelievo di liquido ematico, ma sempre con il consenso dell'interessato. Infine, e questo è l'aspetto sicuramente più interessante, se non è possibile procedere in nessuno dei modi sopradetti, "il sanitario incaricato deve documentare l'eventuale presenza di segni clinici correlabili all'abuso dell'alcool".

Crea qualche perplessità la scansione procedurale dei passaggi attraverso i quali la struttura sanitaria che ha effettuato i rilievi si rapporta all'organo di polizia stradale operante. Il protocollo prevede infatti che la richiesta dell'accertamento venga effettuata non direttamente al sanitario preposto, ma per il tramite della relativa Direzione Sanitaria utilizzando apposito modello. Il responsabile del laboratorio presso il quale sono state effettuate le analisi ha 20 giorni di tempo decorrenti da quello della avvenuta consegna dei campioni biologici al laboratorio medesimo per trasmetterne l'esito alla Direzione sanitaria, che a sua volta lo trasmetterà "nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni lavorativi successivi" all'organo di polizia stradale. Molto interessanti sono i richiami normativi contenuti nella modulistica, che qualifica espressamente gli accertamenti richiesti come "accertamenti

<sup>23</sup> Nel senso che la mancanza di deposito ex art. 366 c.p.p. non dà luogo ad alcuna nullità cfr. per tutte da ultimo Cass. Sez IV, 22 aprile 2004, n. 31333. Tale pronuncia giurisprudenziale merita di essere segnalata in quanto facendo leva sulla dizione "facoltà" anziché "diritto" di assistere agli atti a sorpresa di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p., circoscrive, con una ricostruzione letterale per la verità assai poco condivisibile, la portata degli obblighi di cui all'art. 366 c.p.p.

<sup>24</sup> Il protocollo parla di dispositivi approvati dal Ministro della Salute sulla base delle verifiche e prove effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità ovvero immessi in commercio conformemente alle disposizioni della Direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE nonché del decreto legislativo 8 settembre 2000, n.332 o approvati, per mutuo riconoscimento, in altro Stato dell'UE.

urgenti” ex art. 354 c.p.p. e il sanitario che effettua i rilievi come “ausiliare di P.G.” ai sensi dell’art. 348, ultimo comma del medesimo codice di rito.

C’è da chiedersi, ma sarà la prassi a chiarircelo, come si concili tale inquadramento con la problematica già accennata in materia di alcooltest dell’avvertimento di potersi fare assistere da un difensore (art.114 disp. att. c.p.p.) e conseguente necessità del deposito dell’atto, una volta effettuato, nella segreteria del pubblico ministero entro tre giorni: se non vi è la frapposizione di giornate festive, e se il responsabile del laboratorio provvede alla trasmissione del certificato subito dopo l’effettuazione dell’analisi, si può anche pensare che all’organo di polizia stradale restino ancora 24 ore per ottemperare a quanto previsto dall’art.366 c.p.p.! Diversamente, ove il sanitario, pur rispettando i 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto il campione non provveda immediatamente alla trasmissione dell’esito delle analisi e nel caso in cui si frappongano giornate festive che comunque differiscano la scadenza dei 2 giorni entro i quali la struttura sanitaria deve far pervenire il referto alla polizia stradale.

E’ pur vero che la certificazione medica, che peraltro nasce comunque da un ricovero o dal trasporto presso la struttura per le conseguenze di un sinistro stradale, e che soltanto in base al protocollo citato viene ad assumere natura documentale “formalmente” autonoma rispetto alla certificazione delle lesioni conseguenti al sinistro stesso<sup>25</sup>, resta pur sempre, ad avviso di chi scrive, un “referto” medico, vale a dire quella particolare fonte di acquisizione di una notizia di reato “qualificata” che il sanitario deve trasmettere o direttamente alla Procura della Repubblica, o ad un ufficiale di polizia giudiziaria.<sup>26</sup> Nel caso di specie, e così il cerchio si chiude, si tratterà appunto dell’ufficiale della polizia stradale che gli ha chiesto l’accertamento.

### **Le recenti modifiche in materia di accertamenti urgenti.**

Tra le modifiche apportate dalla L. 155/2005, di conversione del D.L. 144/2005, al codice di rito, interessa qui quella contenuta nel comma 4-ter dell’art. 10. La disposizione inserisce una nuova frase al termine del comma 3 dell’art. 354, del seguente tenore: “ Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2bis dell’art. 349”. Il quale art. 349, che disciplina, come è noto, le modalità di identificazione personale di indagato o testimoni, è stato a sua volta modificato dal medesimo art. 10 sopra citato, allo scopo di introdurre i prelievi coattivi per l’identificazione.

E’ dunque possibile che il pubblico ministero autorizzi prelievi forzosi di capelli o saliva, ad esempio per estrarre il profilo del DNA, riconosciuto come la miglior tecnica di identificazione personale disponibile in termini di sicurezza, affidabilità, efficacia ed economicità. L’autorizzazione, che può essere scritta o orale, ma, in tal caso, confermata per iscritto, consente anche di protrarre la durata del fermo per l’identificazione.

E’ evidente che tale disposizione, quanto meno in relazione agli accertamenti urgenti della polizia giudiziaria, ha un ambito di possibilità applicativa per la polizia municipale estremamente ridotto. L’unico caso, infatti, di prelievo di liquido biologico di particolare incidenza casistica concerne, come

<sup>25</sup> Quanto sopra malgrado l’inciso contenuto nel comma 5 dell’art.186 , in forza del quale la certificazione della stato di ebbrezza nel caso di specie sarebbe da intendere come “estesa alla prognosi delle lesioni accertate”.

<sup>26</sup> Cfr. Quanto disposto in tal senso dall’art. 334 c.p.p.

abbiamo già visto, quello di liquido ematico finalizzato all'accertamento dei reati di guida in stato di ebbrezza e guida in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti.

Viceversa, il legislatore sembra aver voluto consacrare nella norma ciò che costituiva risultanza giurisprudenziale acquisita, ovvero la possibilità, proprio sviluppatasi a scopo probatorio, di avvalersi di rilievi ritenuti non invasivi per l'attività di polizia giudiziaria. Non ha potuto superare le indicazioni fornite al riguardo dalla Corte Costituzionale che ha incluso il prelievo di sangue tra gli accertamenti sanitari "invasivi", come tali non coercibili e conseguentemente non effettuabili senza il consenso dell'avente diritto. Non a caso, abbiamo già visto come in base al recente protocollo di intesa stipulato in materia, anche presso sedi ospedaliere il prelievo di sangue da parte del personale medico presuppone almeno di regola il previo consenso dell'interessato, dovendo l'accertamento della fattispecie avvenire preferibilmente attraverso l'utilizzo dell'apparecchio etilometrico. Non è pensabile, quindi, aggirare l'ostacolo e richiedere l'autorizzazione del P.M. per arrivare a tale tipo di accertamento mediante prelievo di sangue, a prescindere dal consenso dell'interessato. In tale ottica, le citate modifiche procedurali meritano di essere conosciute per doverosa informazione professionale, ma presumibilmente avranno per la polizia municipale un impatto pressoché nullo.

### **Possibili conseguenze delle qualifiche di polizia giudiziaria della Polizia Municipale sulla effettuazione degli atti irripetibili.**

E' a tutti nota la diatriba, oggetto anche di rivendicazioni e dibattiti sindacali e di categoria correlata all'inquadramento delle qualifiche di polizia giudiziaria della polizia municipale.

Sinteticamente i termini della questione: l'art. 57, comma 2, lett. b) c.p.p. riconosce genericamente la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, a prescindere dal grado ricoperto all'interno del Corpo, alle "guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio". Il successivo comma 3, invece, riconosce anche la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ad appartenenti alla polizia municipale attraverso una sorta di rinvio recettizio allo specifico ordinamento della categoria, che nel caso di specie è ancora contenuto nella legge quadro n. 65/86. L'art. 5, comma 1 di suddetta legge attribuisce alla polizia municipale funzioni di polizia giudiziaria, distinguendo tra "addetti al coordinamento e al controllo" e "comandanti e responsabili", definiti

"ufficiali", da un lato e operatori di vigilanza, inquadrati come "agenti", dall'altro, entrambi con il duplice limite del territorio di appartenenza e delle relative attribuzioni.<sup>27</sup> Determinante, dunque, per stabilire la legittimazione alla effettuazione di determinati atti di competenza degli ufficiali di polizia giudiziaria di appartenenti alla polizia municipale, è comprendere l'esatta accezione delle relative attribuzioni, *id est* l'esatto ambito di competenza della polizia municipale che nella manualistica tradizionale di procedura penale viene annoverata non a caso tra le cosiddette forze di polizia a competenza specifica e non generale.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Molteplici dissertazioni si sono sviluppate anche in relazione al senso da attribuire alla dicitura "quando sono in servizio", essendo impensabile che esse possa intendersi restrittivamente e con riferimento al lasso di tempo compreso fra la timbratura del cartellino in entrata o in uscita.

<sup>28</sup> Sicuramente rientrano nelle materie di competenza della polizia municipale quelle riconducibili in qualche modo ai compiti degli enti locali, ai quali la relativa attività è strettamente legata, come la polizia annonaria, edilizia o ambientale.

La questione ci interessa nello specifico proprio perché gli atti urgenti di cui agli artt. 352 e 354 c.p.p. rientrano tra quelli che di regola dovrebbero essere effettuati da ufficiali di polizia giudiziaria. Solo in forza dell'estensione attuata dall'art. 113 disp. att. c.p.p., “ nei casi di particolare necessità e urgenza ” possono essere effettuati da agenti di polizia giudiziaria. Se si tiene conto che spesso su strada agisce solo l'agente di polizia municipale, e dunque l'agente di polizia giudiziaria, e che addirittura piccoli comuni hanno nel loro organico un solo vigile, e quindi non si trovano nemmeno nella astratta possibilità di far intervenire soggetti con qualifiche diverse, ben si comprende la criticità della tematica evidenziata.

Vero è che molto spesso le Procure della Repubblica superano nei fatti la questione di diritto, in particolare laddove si tratti di valutare l'avvenuta ricezione di denuncia su materia che in termini di stretta interpretazione, parrebbe non riconducibile tra quelle di competenza della polizia municipale: ciò che conta è che la *notitia criminis* sia arrivata all'autorità giudiziaria a prescindere dal *nomen iuris* del relativo veicolo di trasmissione, tanto più che resta la norma cuscinetto dell'art. 331 c.p.p. che comunque impone al pubblico ufficiale, a prescindere dalla sua qualifica di polizia giudiziaria, di riferire dei reati perseguibili d'ufficio dei quali venga a conoscenza. Ma diversa è la situazione per atti quali appunto il sequestro, le perquisizioni o gli accertamenti urgenti, relativamente ai quali l'eccezione di incompetenza potrebbe essere sollevata da una difesa interessata ad invalidare suddetti mezzi di ricerca della prova. Non sono infatti mancate in proposito pronunce nelle quali si è affermato che l'effettuazione ad esempio di un sequestro probatorio da parte di vigili urbani, che sono solo agenti di polizia giudiziaria, dà luogo ad una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 c.p.p. che non può essere dedotta né rilevata d'ufficio dopo la deliberazione del Tribunale del riesame.<sup>29</sup>

Certo, ne esistono anche di senso diametralmente opposto, che, facendo leva sulla generica funzione di polizia giudiziaria attribuita alle “ guardie dei comuni ”, alle quali compete il potere di intervento nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, hanno riconosciuto l'urgenza nella semplice necessità di un pronto intervento per addivenire ad una acquisizione probatoria.<sup>30</sup>

Facendo leva su tale interpretazione “ di favore ”, diventa comunque opportuno, prima che doveroso, motivare bene le ragioni di urgenza che stanno alla base della effettuazione di atti per regola affidati agli ufficiali. Ove manchi in organico un ufficiale di P.G., il riferimento alla necessità di addivenire alla acquisizione probatoria senza temporeggiamenti, può essere utile, per quanto appaia banale o tautologico. Va poi ricordato come la polizia giudiziaria che procede di iniziativa al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato subisce comunque il vaglio successivo della convalida da parte del P.M., che in qualche modo ne avalla l'operato. Si ricordi infine che la consegna all'interessato di copia del verbale di sequestro costituisce atto effettuato per prassi, ma non sancito da norme di garanzia dello stesso, con la conseguenza che al contrario la mancata consegna non ne determina l'invalidità. Il

---

Fortemente discrezionale è la valutazione relativamente ad altre ipotesi di reato riconducibili a fenomeni definiti di microcriminalità, in particolare perché legata alle direttive politiche del momento e al sempre più intenso coinvolgimento della polizia municipale nelle istanze di sicurezza dei cittadini. Sul reato di furto nello specifico torneremo brevemente nel testo.

<sup>29</sup> Cfr. in tal senso Cass, sez III, 10 Agosto 1990, n. 3229

<sup>30</sup> Cfr. in tal senso Cass., sez I, 26 Aprile 1994, n.1193. Nella specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto legittimo il sequestro, ex art. 113 disp. att. c.p.p., di fuochi di artificio operato da un istruttore della Polizia Municipale in relazione al reato di cui all'art. 678 c.p.

diritto di difesa, infatti, è comunque garantito dalla facoltà di proporre richiesta di riesame entro 10 giorni dalla data in cui si è avuta conoscenza dell'atto.<sup>31</sup>

### **Gli atti autorizzati dal Pubblico Ministero.**

Uno dei casi di effettuazione di atto irripetibile da parte della polizia giudiziaria recentemente introdotto dal legislatore è contenuto nell'art. 13 del d.lgs. 274/2000, concernente i reati di competenza del giudice di pace. Nello specifico la norma disciplina una tipologia del tutto nuova, ovvero quelli "autorizzati", non propriamente "delegati" dal P.M.

Il presupposto di operatività di tale norma è un'espressa richiesta della polizia giudiziaria, ufficiali o agenti è indifferente, stante la mancanza di specifica in tal senso da parte della norma, motivata dalla necessità di porre in essere atti che altrimenti le sarebbero sicuramente preclusi.

Gli atti autorizzabili, proprio per la natura speciale della loro previsione, sono riportati in un elenco tassativo nel quale rientrano sia gli accertamenti tecnici irripetibili che sequestri e perquisizioni, al di fuori dell'operatività degli artt. 352 e 354 c.p.p.

La richiesta, evidentemente correlata alla strategia di indagine che per quel caso la polizia giudiziaria sta seguendo, può essere indirettamente sindacata nel merito dal Pubblico Ministero, nel senso che lo stesso a quel punto ha la facoltà di avocare a sé lo svolgimento delle indagini o l'effettuazione dei singoli atti, anziché autorizzarli. Per contro, non sottostà a particolari vincoli procedurali, per cui, teoricamente, potrebbe essere inoltrata anche per le vie brevi, come il telefono.

Circa il *modus procedendi*, invece, per i singoli atti, una volta autorizzati, possono nascere problemi particolari correlati alla lacunosità del testo normativo in merito, non sempre risolvibile automaticamente in forza del principio di sussidiarietà di cui all'art. 2, c. 1, del decreto che consente di rifarsi alle disposizioni generali del codice di rito. Ciò in quanto non è necessariamente agevole l'individuazione della singola norma da applicare, in assenza di maggiori specifiche.

Gli **accertamenti tecnici irripetibili**, che ci interessano in questa sede, sono disciplinati, ad esempio, nell'art. 360 c.p.p., tra le tipiche attività di indagine del P.M. Si tratta tuttavia di attività non delegabile, effettuata per evitare, in quei casi semplici, ma numerosi, che possono sfociare nell'istituto dell'incidente probatorio,<sup>32</sup> la dispersione delle risultanze di una "prova tecnica" non differibile al momento del dibattimento.

Il difensore, infatti, che ha diritto di assistere e di essere avvisato, può formulare riserva di promuovere richiesta di incidente probatorio, creando una sorta di "veto" all'effettuazione dell'atto, aggirabile soltanto se lo stesso non possa comunque essere rinviato. In poche parole, il meccanismo funziona solo

<sup>31</sup> Cfr. in tal senso Cass, sez VI, 12 Febbraio 1998, n. 4837.

<sup>32</sup> L'incidente probatorio costituisce, come normalmente viene definito, una parentesi inquisitoria nel processo accusatorio. In parole povere, si tratta di istituto cui possono far ricorso sia il P.M. che l'indagato, nella fase delle indagini preliminari per effettuare atti non rinviabili al dibattimento, che sarebbe la sede per così dire "istituzionale" di formazione della prova. Tipico esempio è quello della assunzione della testimonianza di una persona gravemente malata che si teme quindi che non possa essere esaminata, appunto, nel dibattimento. Per una lettura completa dei casi di incidente probatorio di veda la elencazione fornita dall'art. 392 c.p.p.

con l'acquiescenza del difensore; se questa viene meno, è il P.M. a doversi assumere la responsabilità di decidere se si debba procedere comunque lungo la strada intrapresa o incanalarsi in quella del più volte menzionato incidente probatorio. Tipico esempio in tal senso l'autopsia disposta in occasione di decesso, anche da sinistro stradale, o la perizia balistica o chimica, particolarmente semplice, ma la cui effettuazione comporti la distruzione del reperto. La *ratio* della non delegabilità di tali accertamenti viene ravvisata non solo nella loro eccezionalità per lo stesso P.M., al di fuori dell'incidente probatorio, che ne rappresenta la sede privilegiata di effettuazione, ma anche nella discrezionalità della scelta dirimente da parte del P.M. stesso nel caso, già prospettato, di eccezione del difensore.

Gli accertamenti tecnici irripetibili possono riguardare sia persone che cose o luoghi, sul presupposto unico che siano soggetti a modificazione. In forza poi del disposto dell'art. 117 disp. att. c.p.p. la modificazione che legittima l'accertamento può conseguire anche allo stesso, come nell'esempio già fatto della perizia balistica o dell'accertamento su un quantitativo di stupefacente così modesto da non consentire la campionatura e da comportarne l'esaurimento con l'effettuazione dell'atto.

E' evidente dunque che consentire gli accertamenti tecnici irripetibili alla polizia giudiziaria, ancorché previa autorizzazione, senza indicare le modalità degli stessi può creare difficoltà operative "spicciole".

L'unica norma di riferimento è, infatti, il già citato art. 360 c.p.p. per cui occorre evidenziarne le sole parti compatibili con la procedura davanti al giudice di pace. In tale ottica, troveranno sicuramente applicazione i primi tre commi della norma, relativi alle garanzie difensive. Ciò significa che una volta autorizzata, la polizia giudiziaria prima di effettuare l'atto dovrà avvertire sia la persona sottoposta alle indagini, sia la persona offesa dal reato che i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico alla persona, tecnicamente denominata "consulente", che effettuerà l'accertamento, menzionando anche la facoltà di nomina di propri consulenti tecnici. L'indagato privo di difensore verrà assistito da difensore d'ufficio, ferma restando la possibilità di nomina di quello di fiducia<sup>33</sup>. Sia i difensori che i consulenti eventualmente nominati hanno facoltà di assistere al conferimento dell'incarico, partecipare agli accertamenti e formulare osservazioni e riserve. E' evidente che il tutto verrà "inglobato" nella relazione finale del consulente. Per contro, per incompatibilità con il rito davanti al giudice di pace, non troveranno applicazione i commi successivi dell'art. 360 c.p.p., ovvero quelli che comportano, come detto più volte, a seguito di richiesta in tal senso della parte interessata, che il procedimento venga incanalato nell'alveo normale dell'incidente probatorio. Ciò per l'evidente ragione che tra le disposizioni escluse espressamente dai principi applicabili nel procedimento davanti al giudice di pace rientra anche, giusta il disposto dell'art. 2, c. 1 del decreto, più volte citato, l'incidente probatorio<sup>34</sup>.

<sup>33</sup> Per le modalità di nomina del difensore d'ufficio, si veda la recente istituzione di una sorta di "numero verde" gestito in ambito regionale, giusta il disposto della L. 6 marzo 2001, n. 60. Il meccanismo concreto è stabilito in particolare nell'art. 29 disp. att. c.p.p., che prevede l'istituzione presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di Corte d'Appello di un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Si ricordi altresì l'opportunità di inserire le informazioni sull'obbligatorietà del pagamento e sull'ammissibilità al gratuito patrocinio contenute nell'art. 369-bis c.p.p., norma pure introdotta dalla legge da ultimo citata. Quanto sopra stante che in assenza di esplicite disposizioni, si ritiene maggiormente garantista estendere il dettato di una disposizione nata per gli atti del P.M., ma che si ritiene estensibile, a parità di condizioni, agli atti delegati e, di conseguenza, anche a quelli autorizzati.

<sup>34</sup> A parte l'incidente probatorio, non si applicano al procedimento davanti al Giudice di pace:

- l'arresto in flagranza e il fermo di indiziato di delitto;

Se si ritiene poi che l'accertamento tecnico irripetibile resti atto non delegabile anche nei procedimenti davanti al giudice di pace, è evidente che si arriva alla paradossale, ma inevitabile conclusione che un atto, appunto non delegabile, possa, per contro, essere autorizzato<sup>35</sup>.

Troverà poi senz'altro applicazione l'art. 73 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., relativo alla scelta del consulente tecnico che, normalmente, deve essere effettuata attingendolo all'Albo dei Periti. Il relativo compenso costituisce, pertanto, spesa di giustizia, da liquidarsi come tale<sup>36</sup>. Si tratta, cioè, di una spesa che deve essere anticipata dallo Stato, come per i periti.

Per citare un esempio tratto dalla casistica di interesse per la polizia municipale si ricordi che, almeno secondo la dottrina maggioritaria, il prelievo di campione di reflui non è riconducibile alla nozione di accertamento tecnico irripetibile, essendo assoggettato a disciplina specifica, oggi in particolare quella contenuta nel D.Lgs. 152/99. Per la successiva analisi dei campioni prelevati si applica invece, poi, la procedura di cui all'art. 223 disp. att. c.p.p., ma nei soli casi in cui non sia possibile la revisione delle analisi. In questo caso viene in realtà disciplinata la possibile utilizzabilità nel procedimento penale dei risultati di accertamenti tecnici sì, ma compiuti dall'autorità amministrativa nel corso della sua attività di vigilanza e di controllo prima della emersione degli estremi di un reato, conciliando, al riguardo, le esigenze difensive del soggetto passivo dell'attività in questione con quelle della fruttuosità dell'accertamento penale. Le quali ultime sarebbero, ovviamente, gravemente compromesse ove non si attribuisse alcun valore all'attività compiuta in sede amministrativa nel non infrequente caso in cui questa risulti successivamente irripetibile in sede penale. Il sistema di cui all'art. 223, dunque, consente di utilizzare nel processo gli elementi di prova raccolti a seguito delle analisi, garantendo, però, i diritti di difesa dell'interessato quando per le stesse non è prevista o possibile la revisione, ovvero, in caso di revisione medesima<sup>37</sup>.

- 
- le misure cautelari personali;
  - la proroga del termine per le indagini;
  - l'udienza preliminare;
  - il giudizio abbreviato;
  - il patteggiamento;
  - il giudizio direttissimo;
  - il giudizio immediato;
  - il decreto penale di condanna.

<sup>35</sup> Secondo altra dottrina, contrariamente a quanto affermato nel testo, resta ferma la possibilità anche nei procedimenti davanti al giudice di pace di opporsi all'accertamento tecnico irripetibile chiedendo il differimento dello stesso al momento dell'udienza, ovvero attivando la procedura di cui all'art. 467 c.p.p., stante la conclamata inapplicabilità dell'art. 392 c.p.p. E' evidente che in tale ipotesi dovrebbe essere valutata l'assoluta indifferibilità dell'atto, valutazione che l'art. 360, c.4, ritiene competenza al P.M. Pertanto, se è corretta questa ricostruzione dottrina, la polizia giudiziaria dovrebbe bloccarsi di fronte all'eccezione dell'indagato nel senso sopra prospettato, rapportandosi al P.M. per la valutazione di cui sopra. In tal senso c.f.r. G. Ichino, La fase delle indagini preliminari nei reati di competenza del giudice di pace, in AA.VV., La competenza penale del giudice di pace, cit., p.84, sub nota 13.

<sup>36</sup> L'Albo dei Periti, diviso in categorie, deve essere tenuto presso ogni Tribunale. Ai sensi dell'art. 67 disp. att. c.p.p., se viene nominato un esperto non iscritto negli Albi, deve trattarsi, se possibile, di persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico e, nel provvedimento di nomina, devono essere indicate espressamente le ragioni della scelta.

<sup>37</sup> In entrambi i casi prospettati nel testo l'interessato può presenziare alle analisi o far presenziare un proprio consulente tecnico con facoltà di presentare richieste, osservazioni e riserve sulle stesse. Se è prevista o

E' evidente che con il termine "accertamenti tecnici irripetibili" il legislatore ha inteso far riferimento al tipo di atti che si è cercato di meglio esplicitare nelle precedenti note. Essi non vanno confusi, cioè, con gli accertamenti tecnici puri e semplici, di cui all'art. 354 c.p.p. La norma, infatti, prevede l'effettuabilità di accertamenti tecnici, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e di ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, quale tipico atto di iniziativa della polizia giudiziaria, e che pertanto non necessiterebbe di alcun intervento del pubblico ministero neppure nel procedimento davanti al giudice di pace. In passato si tendeva ad assimilare queste operazioni, effettuate, di regola, direttamente dalla polizia giudiziaria, a forme di attività peritali disposte o compiute dagli organi di investigazione. Ed abbiamo detto "disposte" perché l'art. 348, c. 4, c.p.p., nel disciplinare quella particolare figura che viene comunemente denominata "ausiliare di polizia giudiziaria" legittima, appunto, l'avvalimento di soggetti dotati di particolari competenze tecniche per l'effettuazione di singoli atti od operazioni<sup>38</sup>. Tipico esempio in tal senso la comparazione tra le impronte rinvenute sul luogo del delitto e quelle dell'indagato, nonché, secondo taluni, l'esame tossicologico su una sostanza sequestrata, al fine di accertare se trattasi di sostanza stupefacente o psicotropa. Come si vede, teoricamente, può trattarsi degli stessi tipi di accertamenti qualificabili come irripetibili, e come tali, riconducibili alla disciplina dell'art. 360 c.p.p. In poche parole, ora come in passato, la polizia giudiziaria può effettuare improprie operazioni peritali per così dire sommarie; se, viceversa, ritenga necessario qualcosa di più approfondito, potrà avvalersi di un esperto del settore, il cui parere verrà fatto confluire nel dibattimento attraverso il relativo esame testimoniale secondo i canoni ordinari di cui all'art. 501 c.p.p. Per contro, l'ausiliare di polizia giudiziaria, ove non coadiuvi semplicemente l'accertamento urgente, in qualche modo orientando la stesura del relativo verbale, effettua un'attività pienamente utilizzabile fuori del dibattimento, ma assolutamente inutilizzabile nel dibattimento, se non incluso nella lista testi della Procura o non considerato semplice "ispiratore" delle domande da sottoporre ad un eventuale perito successivamente nominato. L'elemento di discriminazione dovrebbe essere, anche se non sempre è così, proprio la irripetibilità: come a dire che gli accertamenti urgenti di cui ci siamo occupati in via generale, classificati come "irripetibili", se veramente tali non dovrebbero trovar posto nel processo se non attraverso il meccanismo dell'art. 360 c.p.p. e, per quanto in esame, quello di cui all'art. 13 del D.lgs 274/2000.

Per comprendere ancora meglio quanto sopra esposto, si pensi alle indagini in materia di sinistro stradale con feriti: spesso il pubblico ministero si avvale di un consulente tecnico o ai fini di stabilire l'entità della lesione e la sua riconducibilità al sinistro stesso ovvero, più semplicemente, per ricostruirne la dinamica indipendentemente da quanto accertato dall'organo di Polizia Stradale intervenuto. In casi di particolare complessità, questa potrebbe essere una delle ipotesi in cui la stessa Polizia Municipale, abdicando, per la verità, al suo ruolo di "perito dei periti" in materia di infortunistica stradale, opti per l'avvalimento dell'opinione di un terzo, quale un ingegnere del traffico, per supportare tecnicamente le risultanze dei propri rilievi od arricchirle di considerazioni sulla cinetica

---

possibile la revisione, può chiederla e di conseguenza, essere avvisato della sua effettuazione, presenziando o avvalendosi delle medesime facoltà indicate sopra. Questo meccanismo, che si completa con l'inserimento nel fascicolo del dibattimento dei verbali di analisi o di revisione di analisi non ripetibili, fa sì che la giurisprudenza in materia di inquinamento idrico si sia sempre dimostrata particolarmente rigida solo sul rispetto delle garanzie difensive delle analisi, assestandosi su posizioni molto blande in ordine al rispetto delle modalità di effettuazione del relativo campionamento del refluo.

<sup>38</sup> Non a caso, si è parlato al riguardo di accertamenti tecnici di carattere "pseudo-peritale". Cfr. in tal senso S. Manzelli, op. cit., p. 128.

dei veicoli, la compatibilità del danno con la ritenuta eziologia del sinistro, ecc. Analogamente, potrebbe avvalersi di un medico per stabilire l'entità delle lesioni ed inquadranne immediatamente la tipologia penale (lievi, lievissime, gravi o gravissime).

### **La nomina del difensore d'ufficio e l'informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa.**

L'effettuazione degli atti di cui ci si occupa in questa sede comporta il rispetto di determinate garanzie difensive. Occorre quindi fare un breve cenno a quelle di esse che più interferiscono con la nostra materia.

Una norma che ha notevolmente cambiato il quadro delle comunicazioni che spettano all'indagato è l'art. 369-bis c.p.p., introdotto nel codice di rito dall'art. 19 della L. 6 marzo 2001, n.60.

Le disposizioni di interesse contenute nella legge citata concernono specificamente le modalità di nomina dei difensori d'ufficio e gli atti ai quali va premessa la nuova informazione di garanzia.

Il neo introdotto comma 1-bis dell'art.29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in particolare, prevede che ai fini dell'inclusione nell'elenco dei difensori d'ufficio che i consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di Corte d'Appello devono predisporre occorra il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dal medesimo ordine forense di appartenenza al termine della frequenza di apposito corso di aggiornamento professionale o, ove costituita, dalla camera penale territoriale o dall'unione delle camere penali. L'iscrizione può essere ottenuta anche dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione.

Gli elenchi confluiscono presso l'ordine forense del capoluogo del distretto di Corte d'Appello, ove è stato istituito un apposito Ufficio con recapito centralizzato che, "mediante linee telefoniche dedicate" fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta sia dell'Autorità giudiziaria che della polizia giudiziaria. In poche parole, l'individuazione in concreto del legale per il soggetto che ne sia privo avviene tramite chiamata di questo impropriamente detto "numero verde" dei difensori d'ufficio. Ma quando è che la P.G. deve preoccuparsi della nomina del difensore d'ufficio? Il comma 3 dell'art. 97 c.p.p. prevede che tale nomina avvenga ogni volta che debba essere compiuto un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini ne sia priva.

Si tratta dunque di stabilire quali tra gli atti per i quali è astrattamente prevista l'assistenza del difensore, ne impongano l'individuazione immediata reperendo il nominativo a seguito di chiamata al "numero verde" per poterli rendere destinatari del previo avviso del loro compimento.

Per quanto concerne i sequestri e le perquisizioni, che qui ci interessano, abbiamo già detto come l'art. 356 c.p.p. preveda la facoltà di assistenza del difensore senza diritto di essere preventivamente avvisato. Ciò si risolve nella prassi in una mera formula di rito introdotta nel relativo verbale, ma che, in concreto, implica che l'avvocato di regola non presenzi affatto al compimento dell'atto. D'altro canto, il previo avviso finirebbe per snaturarne l'essenza di "atti a sorpresa" che come tali per sortire

l'effetto che li caratterizza devono necessariamente non essere preceduti da preventivo avvertimento.<sup>39</sup> L'art. 114 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., meglio esplicita tale concetto, specificando, appunto, che la P.G. avverte l'indagato, se presente, della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. Ciò implica, ovviamente, la non obbligatorietà di designare quello d'ufficio. Tra l'altro, siccome sia l'art. 356 c.p.p., sia l'art. 114 disp. att., che lo richiama, fanno riferimento genericamente agli atti previsti dall'art. 354 c.p.p., la regola vale anche per l'effettuazione degli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone.

Per gli atti delegati, valgono invece le garanzie difensive previste per il loro omologo qualora effettuato dal Pubblico Ministero, compresi quelli inquadrabili tra gli "atti irripetibili".

Per quelli "autorizzati", cui abbiamo già avuto modo di far cenno, la problematica diviene ancor più spinosa. Sicuramente occorrerà la nomina del difensore d'ufficio per l'effettuazione dell'interrogatorio o del confronto cui debba partecipare la persona sottoposta alle indagini, non potendosi ipotizzare in tali casi una menomazione siffatta del diritto di difesa; analogamente potrà dirsi per un accertamento tecnico irripetibile, atto al quale, nel silenzio della legge, la dottrina ritiene applicabile l'art. 360 c.p.p. con i dovuti adattamenti del caso<sup>40</sup>, ma resta il dubbio per l'ipotesi, astrattamente di maggiore incidenza statistica dei sequestri o delle perquisizioni.

Se il difensore d'ufficio - ma la disposizione vale anche per quello di fiducia - non venga reperito, non compaia o abbandoni la difesa e ne sia richiesta la presenza (si pensi al consueto esempio dell'interrogatorio) solo il giudice ha la facoltà di designare come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile. La Polizia Giudiziaria, invece, al pari del resto del Pubblico Ministero, deve necessariamente chiamare di nuovo il numero dedicato di cui abbiamo detto poc'anzi. Nei casi di urgenza, tuttavia, può essere designato un difensore immediatamente reperibile, purché se ne dia ragione del relativo provvedimento. Il meccanismo di individuazione del difensore d'ufficio introdotto dalla nuova normativa nasce, com'è agevolmente intuibile, dalla preoccupazione di togliere ogni spazio di manovra agli organi procedenti e in esso ha trovato verosimile eco la doglianza di quanti rilevavano che negli interstizi generati da un automatismo solo apparente si era di fatto ricreato l'inconveniente di un difensore d'ufficio scelto discrezionalmente dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria.

Altra problematica accennata nel titolo del presente paragrafo è poi rappresentata dalla cosiddetta "informazione di garanzia bis", introdotta attraverso una sorta di duplicazione dell'originario art.369 c.p.p. Suddetta norma sotto il profilo contenutistico si limitava, infatti, a prevedere l'obbligo di notiziare l'indagato dell'esistenza del procedimento a suo carico, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumevano violati, della data e del luogo del fatto e con l'invito a nominare un difensore di fiducia cui avrebbe fatto seguito la nomina di quello d'ufficio, talvolta addirittura per prassi già menzionato in tale atto. L'art. 369-bis, invece, ha un contenuto più complesso e proprio per questo si pone in rapporto non del tutto chiaro con la norma che lo precede. E' probabile che l'art.369 trovi il suo presupposto, come è stato detto in dottrina, nel generico intento di "compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere", mentre il successivo art. 369-bis scatti quando l'atto sia stato programmato in dettaglio e si sia stabilito il giorno e l'ora di suo compimento, cosicché se ne possa dare puntuale notizia al destinatario, che non ha tenuto in nessun conto l'informazione di garanzia o

<sup>39</sup> Per qualche affermazione testuale del principio di cui sopra cfr. Cass, sez I, 26 giugno 1998, n. 9626, nonché sez. I, 5 dicembre 1994, n.1344, contenente ampi richiami a precedenti.

<sup>40</sup> Cfr in tal senso AAVV, Il Giudice di Pace nella giurisdizione penale, G. Giappichelli, Torino, 2001, p.145 ss.

l'abbia addirittura letteralmente "cestinata", e nel contempo rendergli noto l'ampio ventaglio di diritti processuali e il duplice obbligo di avvalersi della difesa tecnica e di retribuire il difensore d'ufficio. Ciò di cui si disquisisce in dottrina è poi se tale informazione sia obbligatoria anche per la polizia giudiziaria "al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere". Mentre in passato, infatti, nessuno dubitava che l'informazione di garanzia vera e propria fosse atto esclusivo del Pubblico Ministero, diretta emanazione del suo potere di azione penale estrinsecatesi nella individuazione del fatto e del titolo del reato corrispondente, oggi taluni autori suggeriscono l'introduzione di quella di cui all'art. 369-bis anche nei verbali di atti di polizia giudiziaria ai quali il difensore può, almeno in linea teorica, assistere. Da un punto di vista contenutistico, poi, la lett.a) del comma 2 della norma da ultima citata usa la generica espressione "indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini", espressione sicuramente di sintesi di un notevole lotto di previsioni normative che vanno dal diritto al silenzio alla elezione del domicilio per le notificazioni, alla presentazione spontanea al Pubblico Ministero per rilasciare dichiarazioni alla vasta gamma di nuove possibilità introdotte dalla disciplina sulle indagini difensive. E' ovvio, pertanto al riguardo, che ci si limiterà ad una sorta di formula di rito, dal contenuto sostanziale tutt'altro che conforme alla volontà innovativa del legislatore.

Ad avviso di chi scrive anche l'art. 369-bis non può che costituire un atto tipico del Pubblico Ministero, tanto da determinare la nullità di quelli successivi posti in essere senza avere rispettato la disposizione sul suo preventivo inoltro. La polizia giudiziaria non è interessata alla norma, quanto meno in sede di effettuazione di quegli atti di iniziativa che pure astrattamente prevedono la presenza del difensore. E lo stesso può dirsi per l'ipotesi di assunzione di sommarie informazioni dall'indagato per le quali l'unico problema che l'ufficiale di P.G. a ciò legittimato dovrà porsi, è quello della nomina del difensore d'ufficio, secondo le modalità specificate nel paragrafo precedente, alla persona che sia priva di quello di fiducia. Ma non dovrà essere data alcuna informazione dettagliata secondo le specifiche indicazioni del già citato art.369-bis. Quando invece si tratti di atto compiuto su delega del Pubblico Ministero, per l'impostazione già data all'intera tematica alla stregua della quale la P.G. agisce come *longa manus* di quest'ultimo, l'informazione di garanzia deve essere data necessariamente. E ciò in termini generali e non solo laddove debba procedersi ad interrogatorio, ispezione o confronto in virtù del richiamo letterale, per tali ipotesi, alla necessità del previo invito a presentarsi ex art. 375 c.p.p.

Secondo parte della dottrina poi la piena autonomia di investigazione e di impostazione delle indagini che si spinge fino alla proposta di capo di imputazione, propria del nuovo procedimento davanti al giudice penale di pace sarebbe un implicito riconoscimento del potere della polizia giudiziaria di emettere anche l'informazione di garanzia eventualmente dovuta.<sup>41</sup>

Anche su tale impostazione non si ritiene di concordare: certamente il legislatore quando ha introdotto, per altro con sistematicità discutibile, l'art.369-bis nel codice di rito, non si è preoccupato di armonizzare il contenuto della riforma con il neo-introdotto procedimento davanti al giudice di pace. Ma da ciò non può certo desumersi in via interpretativa l'applicabilità di una disposizione, oltre tutto dettata testualmente, a pena di nullità degli atti successivi, per il solo Pubblico Ministero alla polizia giudiziaria.

*Punctum dolens* di tutto il sopra esposto quadro ricostruttivo risulta ancora una volta l'individuazione del regime applicabile a quel particolare tipo di atto di P.G. che abbiamo più volte denominato

<sup>41</sup> Cfr. in tal senso U. Nannucci- F. Piccioni, op. cit, p.91 ss.

“autorizzato” e che pure caratterizza il rito davanti al giudice penale di pace. I primi commentatori delle norme del relativo testo di legge che li disciplina, - art. 13 D. Lgs. 274/2000 - estendono le garanzie difensive previste per gli atti del Pubblico Ministero anche a quelli autorizzati, proponendo l’inserimento delle varie informazioni riportate nell’art. 369-bis c.p.p. negli eventuali modelli di verbali utilizzati allo scopo.<sup>42</sup>

In realtà la questione potrebbe essere risolta passando per così dire da altra via interpretativa: sicuramente si tratta pur sempre di atti ai quali il difensore ha diritto di assistere, ancorché in certi casi – ad esempio perquisizioni e sequestri – senza preventivo avviso, come avviene per l’analogo atto posto in essere di iniziativa. Pertanto, troverà comunque applicazione l’art. 366 c.p.p. il quale prevede appunto il deposito degli atti ai quali il difensore ha diritto di assistere entro il terzo giorno successivo al loro compimento, onde consentire al difensore di esaminarli ed estrarne copia. A quel punto, scatta un adempimento tipico del Pubblico Ministero, vale a dire l’avviso di deposito, quanto meno laddove il difensore non sia stato preventivamente informato del compimento dell’atto. Pertanto, in quella sede, il P.M. si porrà il problema dell’applicazione dell’art. 369 bis, che in tal modo sarà stato differito di poco rispetto all’effettuazione dell’atto e resterà tipico adempimento del Pubblico Ministero stesso.

### **Qualche considerazione in materia di “Pacchetto - sicurezza”.**

Viene comunemente denominato “pacchetto-sicurezza” il complesso delle modifiche sia al codice di rito, sia a quello di merito attuate con L. 26 marzo 2001, n. 128. Anche in questo caso, evidenti ragioni di sintesi impongono la disamina di singole e specifiche norme del testo in questione, con la finalità di evidenziarne riflessi ritenuti di interesse per l’attività della polizia municipale, correlati all’argomento in trattazione.

L’art. 7 della L. 128/2001, apre la serie delle norme dedicate più o meno direttamente ai rapporti tra Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria. Nello specifico, la disposizione incide sulla formulazione dell’art. 327 c.p.p., rubricato “Direzione delle indagini preliminari” mediante l’aggiunta della seguente espressione: “...che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli...” Il soggetto, ovviamente, è la Polizia Giudiziaria e lo scopo della disposizione è palesemente quello di riconoscerle poteri di indagine di iniziativa anche successivamente all’inoltro dell’informativa di reato alla Procura della Repubblica. Se leggendo la disposizione nel contesto delle altre norme del codice di rito pure dedicate all’attività di P.G., ben si comprende come la portata della riforma sia più per così dire “filosofico-sociale” che reale. Infatti, la vera novità rispetto all’impostazione originaria del c.p.p. è quella attuata già nel 1992, quando con l’art. 4, c. 2, del D.L. 306, convertito dalla L. 356, si era modificato il testo originario dell’art. 348 c.p.p., legittimando, appunto, l’attività di iniziativa anche dopo l’inoltro della comunicazione di notizia di reato. Ma nel tradurre la volontà in norma, è accaduto che, la consacrazione del principio di libertà di indagine di iniziativa nell’art. 327 c.p.p., vale a dire nelle disposizioni generali sulle indagini preliminari, ha acquisito il solo valore di vincolare maggiormente l’attività della P.G. alle modalità meglio esplicitate nei successivi artt. 347 e 348 dello stesso codice di

<sup>42</sup> Si veda ad esempio S.Manzelli, Competenze penali del Giudice di Pace e attività di Polizia Giudiziaria, Maggioli, San Marino, 2001.

rito. Non si dimentichi, infatti, che la norma si chiude con l'espressione "...secondo le modalità indicate nei successivi articoli...", e poiché non è stato abrogato l'art. 348, c. 1 e il comma 3 ha subito una modifica più lessicale che sostanziale, il rinvio fa dell'art. 327 nella sua nuova formulazione una semplice norma di sintesi di poteri che la P.G. già aveva in passato. Nello stesso senso, del resto, finisce per andare la già accennata modifica al comma 3 dell'art. 348, norma sulla quale per tradizione si è sempre fondata la distinzione "di scuola" tra i tipi di attività di polizia giudiziaria in relazione ai rapporti con la Procura della Repubblica, ripartita in attività di iniziativa autonoma, attività di iniziativa consequenziale – *id est*, conseguente ad elementi successivamente emersi – ed attività di iniziativa "guidata", vale a dire nell'ambito delle direttive del Pubblico Ministero, in contrapposizione all'attività di iniziativa "delegata" (art. 370 c.p.p.). Evidentemente, la formula compromissoria cui si è addivenuti in sede di stesura della norma è tale per cui non ce ne voglia l'operatore se si asserisce che pochi si sono accorti della modifica, stante la sua mancanza di incidenza sul piano operativo sostanziale. E possono tranquillamente mantenersi le distinzioni sopra proposte, semplicemente ancorandole alle espressioni letterali diverse, ma identiche nella sostanza, contenute nel nuovo testo del comma 3 dell'art. 348 c.p.p.

Di maggior sostanza avrebbe dovuto invece essere la modifica che pure la L. 128/2001 fa dell'art. 354 c.p.p., che qui ci interessa particolarmente.

In realtà, si è utilizzato il condizionale perché anche in questo caso prassi, per la verità poco rispettose della lettera della norma, avevano di fatto legittimato ciò che la legge ha inteso consentire solo oggi. Nello specifico, con l'art. 9 della L. 128/2001 è stato modificato il comma 2 dell'art. 354 c.p.p., ampliando l'ambito operativo dell'urgenza giustificatrice dell'accertamento di iniziativa da parte della Polizia Giudiziaria. Oggi esso è possibile anche quando il P.M. non abbia ancora assunto la direzione delle indagini, mentre in passato era consentito solo quando lo stesso non fosse in grado di intervenire tempestivamente.

Secondo la giurisprudenza formatasi nella vigenza della "vecchia" formulazione della norma, essa consentiva l'atto di cui all'art. 354 c.p.p. onde assicurare che "...le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del Pubblico Ministero...". Spettava- e spetta- cioè alla P.G. "...organizzare secondo ragionevoli modalità, considerate le condizioni di tempo e di luogo e la natura delle indagini in corso. Se il Pubblico Ministero non può intervenire tempestivamente, la Polizia Giudiziaria non è affatto obbligata a disporre subito il sequestro ma – come bene indica l'art. 354, c. 2, c.p.p. – può provvedere solo se del caso e intanto rientra nella sua facoltà tenere sul posto le cose oggetto dell'accertamento, informandone il P.M."<sup>43</sup>

In poche parole, la Polizia Giudiziaria prima poteva solo congelare la situazione in attesa dell'intervento del P.M. Tipico esempio, l'effettuazione del sequestro del veicolo coinvolto in un sinistro stradale con lesioni od omicidio colposo: esso veniva effettuato sul presupposto che il Pubblico Ministero non potesse intervenire tempestivamente, ed in tal senso il relativo verbale, redatto in genere secondo modulistica predisposta, conteneva a mo' di mera clausola di stile, la dicitura nel senso di cui sopra.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Cass., Sez. III, 30 luglio 1994, n. 1935.

<sup>44</sup> Non a caso, in sede di commento del "pacchetto-sicurezza", esemplificando proprio con il sequestro del veicolo coinvolto in un sinistro, la dottrina parla di intervento effettuato "nottetempo", come a dire che tale

Oggi, essendo stato ampliato tale potere di ricorso al sequestro, a parte l'inserzione della nuova dicitura nei relativi verbali (ovvero l'indicazione che il P.M. non ha ancora assunto la direzione delle indagini in aggiunta o in alternativa alla sua impossibilità di intervento tempestivo), il problema sarà stabilire quando, all'inverso, il P.M. abbia assunto suddetta direzione. In genere si ritiene che se il P.M. non ha emanato un atto espresso o concludente dal quale si desuma tale circostanza, la Polizia Giudiziaria possa continuare ad agire in piena libertà, procedendo anche, a differenza che in passato, al sequestro probatorio.

Infine, e non per importanza, il contenuto dell'art. 17 della L. 128/2001: vi si trovano due disposizioni di importanza fondamentale anche per la Polizia Municipale. Invertendo la sistematica della norma per le ragioni che andremo meglio ad esporre nel prosieguo, si veda subito il contenuto del comma 3. Esso contempla infatti, un potere ispettivo generale ("potere di accesso") in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia o ad altre autorizzazioni che saranno individuate con apposito provvedimento attuativo. La norma in sostanza avrebbe dovuto estendere i poteri in tal senso già contemplati dall'art. 16 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), citato in precedenza e divenire una sorta di scriminante a valenza generale in grado di superare tutti quei casi nei quali, come è noto, l'attività di polizia amministrativa finisce per essere bloccata dal limite negativo, ribadito anche dall'art. 13 della L. 689/81, del suo doversi estrinsecare in un luogo di "privata dimora"<sup>45</sup>. Non è chiaro per la verità né l'ambito di apprezzamento discrezionale dell'intervento, né quello della dimensione quantitativa e qualitativa del controllo, con la possibile conseguenza del ricorso strumentale allo stesso per eseguire, di fatto, una vera e propria perquisizione. Non a caso, al riguardo, la dottrina ha da subito suggerito di "fissare dei paletti" anche alle modalità di effettuazione dell'accesso in via di regolamento di esecuzione, facendosi carico di introdurre elementi di garanzia per evitare i rischi di un utilizzo strumentale e arbitrario dell'istituto ed anche possibili dubbi di legittimità costituzionale in relazione all'art. 14.<sup>46</sup>

Tralasciando poi, perché ci porterebbe ben al di là dei confini della presente trattazione, la normativa circa l'estensione della possibilità di partecipazione alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a tutte le forze di polizia operanti sul territorio, ivi compresa dunque la polizia

---

circostanza, lascia presupporre che il P.M. non possa intervenire tempestivamente. In realtà, l'esperienza operativa, come già accennato nel testo, ha dimostrato che spesso il sequestro viene effettuato in maniera meccanicistica tenendo conto soltanto dell'entità delle lesioni riportate sul referto, e non della funzione probatoria del veicolo né men che meno dell'impossibilità di intervento del P.M. che viene data per scontata anche di giorno. Per l'esempio riportato si veda P. Giordano, op. cit., p. 62.

<sup>45</sup> Senza voler approfondire oltre una tematica che richiederebbe un'autonoma trattazione per l'importanza che riveste sotto il profilo operativo, si ricordino le oscillazioni giurisprudenziali circa la riconducibilità di determinati luoghi o locali al concetto di "privata dimora", come tale non ispezionabile in ambito di polizia amministrativa. Di recente, ad esempio, la Cassazione, Sez. VI, con sentenza n. 10095 del 12 marzo 2001, discutendo della legittimità delle intercettazioni ambientali all'interno di veicolo, ha escluso la riconducibilità dello stesso, a differenza di quanto avveniva in passato, al concetto di privata dimora. Esso diviene nuovamente tale solo nel caso in cui venga utilizzato ad esempio dallo sfrattato, dal barbone per trascorrervi la notte, ovvero si tratti della cabina dell'autocarro ove il camionista si metta a riposare o del caravan o simili. La stessa sentenza, tuttavia, nell'esemplificare altri casi di privata dimora, parla della stanza d'albergo, dello studio professionale, dell'impianto industriale, ma anche, con le problematiche operative che ciò comporterebbe, ove divenisse opinione consolidata, della bottega o del negozio.

<sup>46</sup> Cfr. in tal senso G. Amato, Si avvicina la nascita del poliziotto di quartiere, in Guida al diritto de Il Sole 24 ore, 28 aprile 2001, 16, p. 65 ss.

municipale<sup>47</sup>, è semmai di interesse la previsione, contenuta nel comma 2 dell'art. 17 della L. 128, in forza della quale possono, essere stipulati protocolli di intesa tra Comuni e Prefetture per garantire che appartenenti alle forze dell'ordine si rechino al domicilio della vittima per ricevere eventuali denunce. Ovviamente, il riferimento è a vittime di reato – soggetti deboli, quali portatori di handicap, anziani o persone altrimenti impediti. Il richiamo, per le modalità di ricezione di tale “denuncia a domicilio”, ai protocolli di intesa tra Sindaci e Prefetti, sembrerebbe chiamare in causa inevitabilmente per la loro concreta attuazione l'organo di polizia per antonomasia del Comune, ovvero la polizia municipale. Diversamente, non si comprende come il Sindaco potrebbe vincolarsi per appartenenti ad altre forze di polizia. Non a caso, stante la nota competenza settoriale della Polizia Municipale che comporta le altrettanto note diatribe sulla qualifica di ufficiale o agente a 360° o meno dei vari appartenenti al Corpo, sulla base di tale ultima modifica si è sostenuta dalla dottrina non di settore la sempre più pressante esigenza di cambiare l'art. 57, comma 2, lett. b) c.p.p. legittimando, o meglio accogliendo l'interpretazione ampia che di fatto, la norma già legittima, la ricezione di denunce o querele per varie materie, quali i furti, da parte della polizia municipale.<sup>48</sup>

## **Conclusioni.**

Gli atti irripetibili di iniziativa della polizia giudiziaria costituiscono, come abbiamo cercato di evidenziare, una categoria dai contorni non ben delineati relativamente ai quali sono spesso le risultanze giurisprudenziali a fornire le relative indicazioni operative. Il problema si pone e si è posto, in realtà, non tanto per quelli “a sorpresa” tipici, come sequestri e perquisizioni, relativamente ai quali occorre soltanto preoccuparsi del rispetto delle garanzie del diritto di difesa sotteso a determinate norme del codice di rito; bensì in materia di accertamenti urgenti ed ispezioni in genere. La confusione imperante al riguardo tra verifica motivata dall'urgenza e per questo irripetibile e verifica connotata dalla irripetibilità *ex se* ha comportato le oscillazioni giurisprudenziali di inquadramento di certi atti, in particolare laddove ci si sia avvalsi, non per un mero supporto di informazioni tecniche, di un ausiliare di P.G. che esaurisca nella sua attività la verifica in dispregio delle citate norme di garanzia. E' ovvio che non compete a noi tracciare linee di demarcazione che talvolta sfumano anche nel dettato normativo. Ci compete però, quali operatori di polizia giudiziaria, farci carico del rispetto formale delle disposizioni del c.p.p. e della conoscenza dei limiti al nostro operato. Per la tutela dei cittadini ma anche e prima per la salvaguardia della legittimità dello stesso.

<sup>47</sup> La L. 128/2001 modifica in tal senso l'art. 20 della Legge 1 Aprile 1981, n. 121 in materia di nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza che istituisce il comitato di cui sopra presso la Prefettura.

<sup>48</sup> In tale senso cfr. G. Amato, op. cit. supra, il quale conclude proprio sulla base del solido aggancio normativo riportato nel testo con la legittimità di un'interpretazione estensiva, con la conseguente legittimazione anche agli appartenenti alla Polizia Municipale con qualifica di ufficiale di P.G. delle materie per le quali tale distinzione può valere, pur non afferenti reati riconducibili alla competenza “specificata” dell'ente territoriale.